



NEWS

# Euroconference

Edizione di mercoledì 24 Luglio 2024

## ACCERTAMENTO

**Holding: impatto della disciplina sulle società di comodo e possibili scenari nel prossimo futuro**

di Angelo Ginex

## CASI OPERATIVI

**La trasformazione regressiva permette l'utilizzo delle perdite ante trasformazione in capo alla società**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Credito 4.0 prenotato da non duplicare nel quadro RU**

di Alessandro Bonuzzi

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Patto di famiglia: la compensazione a favore dei legittimari non assegnatari**

di Angelo Ginex

## IMPOSTE SUL REDDITO

**La certezza del diritto cede il passo all'ambientalismo alla rovescia**

di Stefano Chirichigno

## ACCERTAMENTO

**La Cassazione ribadisce la natura di presunzione legale della prova bancaria**

di Luciano Sorgato

**ACCERTAMENTO**

## ***Holding: impatto della disciplina sulle società di comodo e possibili scenari nel prossimo futuro***

di **Angelo Ginex**

**Circolari e Riviste**

**LA RIVISTA DELLE  
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4%** anziché € 180 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**



La L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la Riforma fiscale) contempla significative modifiche alla disciplina delle “società di comodo” di cui all’articolo 30, L. 724/1997. In seguito all’abrogazione della normativa riguardante le società in perdita sistematica a opera dell’articolo 9, D.L. 73/2022, la citata Legge delega prevede un corposo intervento in materia di “società non operative”. L’obiettivo dichiarato è quello di superare le rilevanti criticità emerse nel corso del tempo e giungere all’individuazione delle vere “società senza impresa”, riportando la disciplina alla sua ratio originaria di contrasto alle società che esercitano un’attività di mero godimento. La detenzione di strumenti finanziari (così come la detenzione di immobili) da parte di società holding deve essere valutata al fine di verificare i possibili impatti derivanti dall’applicazione di tale disciplina.

### **Disciplina generale delle “società di comodo”**

La disciplina delle società di comodo è finalizzata al contrasto dell’utilizzo della forma societaria per l’instestazione di beni che, in realtà, permangono nella disponibilità di soci o familiari.

Nello specifico, il Legislatore fiscale si è posto l’obiettivo di arginare il fenomeno dell’utilizzo di veicoli societari sostanzialmente privi di uno scopo lucrativo, in quanto finalizzati alla mera detenzione di beni nell’interesse esclusivo dei soci e non per il perseguimento di un’effettiva attività economica. Detto in altri termini, si è voluto evitare che le persone fisiche, schermando dietro un involucro societario i beni patrimoniali destinati al godimento personale, potessero ottenere indebiti vantaggi fiscali rappresentati dalla deducibilità dei costi relativi a tali beni nonché l’applicazione, al reddito prodotto da tali beni, della minore aliquota Ires in luogo delle aliquote progressive Irpef.

In tale contesto, quindi, si definiscono “società di comodo”, ai sensi dell’articolo 30, L. 724/1997, quelle società che il Legislatore presume non siano operative e risultino costituite

soltanto a scopi elusivi. A esse viene obbligatoriamente attribuito, ai fini fiscali, un reddito minimo che è determinato sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni, ponendo altresì rilevanti limitazioni all'utilizzo dei crediti Iva eventualmente risultanti dalla dichiarazione<sup>[1]</sup>.

Sotto il profilo soggettivo, anche a seguito delle modifiche che si sono susseguite nel corso del tempo, la normativa sulle società di comodo trova applicazione, indipendentemente dal regime contabile adottato, a Spa, Sapa, Srl, Snc, Sas, società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione in Italia.

L'individuazione delle società che esercitano attività di mero godimento è affidata al c.d. "*test di operatività*", e cioè al confronto tra i proventi risultanti dal Conto economico (ricavi effettivi) e quelli individuati applicando specifici coefficienti al valore fiscale delle seguenti categorie di beni (ricavi minimi presunti) detenute dal veicolo societario:

- strumenti finanziari (ad esempio, partecipazioni al capitale sociale di soggetti passivi Ires e di società commerciali di persone, nonché strumenti finanziari simili alle azioni, obbligazioni e "*altri titoli in serie o di massa*"), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, e crediti di finanziamento;
- beni immobili nonché navi, anche se detenuti in locazione finanziaria;
- altre immobilizzazioni detenute dalla società, anche se in locazione finanziaria.

Qualora i ricavi effettivi siano inferiori rispetto ai ricavi minimi presunti, trova applicazione la presunzione (legale e relativa) del conseguimento, da parte della società, di un c.d. "*reddito minimo presunto*", che è determinato applicando al valore dei beni rilevanti ai fini del *test* di operatività taluni coefficienti (diversi rispetto a quelli utilizzati ai fini del c.d. *test* di operatività). Il reddito minimo presunto costituisce la base imponibile ai fini sia Ires/Irpef sia Irap.

Inoltre, il mancato superamento del *test* di operatività comporta conseguenze anche ai fini Iva. Invero, l'eventuale eccedenza di credito Iva non è ammessa a rimborso, né può essere utilizzata in compensazione "*orizzontale*" oppure essere ceduta a terzi e, a determinate condizioni, non può essere portata a riduzione del debito Iva sorto in periodi d'imposta successivi.

Sono "*esclusi*" dalla disciplina delle società di comodo i soggetti che non rientrano tra quelli la cui natura giuridica è compresa nell'elencazione dell'articolo 30, comma 1, L. 724/1994, nonché quelli che, pur avendo una natura giuridica idonea a determinare l'applicabilità della disciplina in esame, rientrano in una delle cause di esclusione, ovvero abbiano avanzato apposita istanza di disapplicazione ai sensi del comma 4-*bis* della medesima disposizione, accolta dall'Agenzia delle entrate.

Più precisamente, vi sono "*cause di esclusione*" legate alla natura giuridica della società o dell'ente e cause di esclusione "*automatica*". Rientrano nella prima ipotesi le società e gli enti

che non ricadono nell'elencazione (tassativa) dell'articolo 30, comma 1, L. 724/1994: quindi, le società semplici; gli enti commerciali e non commerciali; le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione; le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione; le c.d. *"start up innovative"*.

Ricadono nella seconda ipotesi, andando a configurare cause di esclusione *"automatica"*, le società tenute per legge a costituirsi in forma di società di capitali, società che si trovano nel primo periodo d'imposta, società in amministrazione controllata o straordinaria, società quotate, controllate (anche indirettamente) da quotate o controllanti di quotate, società esercenti pubblici servizi di trasporto, società con numero di soci non inferiore a 50, società con numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità nel triennio di riferimento, società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, società con valore della produzione superiore al totale dell'attivo patrimoniale, società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale e società affidabili in base agli Isa<sup>[2]</sup>.

Come avremo modo di constatare, le medesime esclusioni *"valevano"* per le società in perdita sistematica, per cui, se la società versava in una delle situazioni sopra indicate nel periodo d'imposta per il quale veniva presentata la dichiarazione, essa non era soggetta ad alcuna delle 2 discipline.

Per quanto concerne poi le *"cause di disapplicazione"*, si rileva che le medesime sono state individuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, successivamente integrato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012. Tali cause di disapplicazione *"automatica"* devono essere verificate con riferimento al periodo di imposta in cui la società risulta di comodo. Tra le diverse fattispecie vi è anche quella delle società *holding*.

Le altre fattispecie sono le seguenti: società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o giudiziaria, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, società sottoposte a sequestro penale o confisca, società con immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato, società che hanno ottenuto la disapplicazione in precedenti periodi di imposta, società che esercitano esclusivamente attività agricola; società per le quali gli adempimenti e i versamenti fiscali sono sospesi o differiti in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza.

Con specifico riferimento alle *"società in perdita sistematica"* valevano le nuove cause di disapplicazione previste dal [provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012](#). Esse dovevano essere verificate in uno qualsiasi dei periodi di imposta appartenenti al quinquennio chiuso in perdita.

Le cause di disapplicazione automatica per le società in perdita sistematica erano: società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o giudiziaria, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, società sottoposte a sequestro penale o confisca, società *holding*; società che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello in relazione a precedenti periodi d'imposta, in merito a presupposti non modificatisi; società con margine operativo lordo positivo (differenza tra gli aggregati A e B del Conto economico, escluse le voci B.10, B.12 e B.13 e – secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 107/E/2012 – i canoni di *leasing*), società i cui versamenti tributari sono sospesi o differiti in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, società per le quali risulta positiva la somma algebrica tra la perdita fiscale e gli importi che non concorrono alla formazione del reddito (proventi esenti, esclusi, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, agevolazioni), società agricole, società congrue e coerenti in base agli Isa, società nel primo periodo d'imposta.

Occorre evidenziare che, a differenza delle cause di esclusione, le cause di disapplicazione previste nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 esplicavano efficacia se verificate in uno qualsiasi dei periodi d'imposta facenti parte del suddetto periodo.

### ***Holding che detengono strumenti finanziari***

Le società *holding* che detengono partecipazioni in una o più società operative, e che investono le risorse economiche derivanti da tali partecipazioni in strumenti finanziari<sup>[3]</sup>, potrebbero essere interessate dalla disciplina sulle società di comodo e, quindi, subire le penalizzazioni previste dal citato articolo 30, L. 724/1994, qualora abbiano una redditività inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti dalla norma e non rientrino in alcuna causa di disapplicazione sopra indicata.

È d'uopo evidenziare che l'Agenzia delle entrate, con il citato provvedimento 14 febbraio 2008, ha chiarito che le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo possono disapplicare automaticamente la disciplina sulle società di comodo di cui all'articolo 30, L. 724/1994, senza dover assolvere all'onere di presentare apposita istanza di interpello<sup>[4]</sup>.

Il documento citato ha però precisato che tale causa di disapplicazione ha valenza "*parziale*", nel senso che è limitata soltanto alle predette partecipazioni (quindi, alle partecipazioni in società non di comodo). Ciò significa che il *test* di operatività non dovrà prendere in considerazione il valore di tali partecipazioni e che i relativi proventi (ad esempio, dividendi) dovranno essere sterilizzati ai fini del confronto tra i ricavi effettivi e i ricavi minimi. Qualora la società *holding*, all'esito di tale operazione, dovesse comunque non superare il *test* di operatività, le partecipazioni detenute nelle società non di comodo non dovranno essere considerate in sede di determinazione del reddito minimo eventualmente da dichiarare ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

In questa eventualità, tuttavia, la società *holding* potrebbe comunque tentare di dimostrare le “*circostanze oggettive*” che hanno impedito di conseguire i ricavi o il reddito minimi<sup>[5]</sup>, fermo restando che le stesse devono essere puntuali, specifiche e indipendenti dalla volontà del contribuente<sup>[6]</sup>. Sul punto, premesso che l’operatività di una società *holding* dipende anche dalla distribuzione di dividendi da parte delle società partecipate, sussistono alcune “*oggettive situazioni*” che possono assumere rilevanza ai fini della disapplicazione della disciplina in esame, quali (a titolo esemplificativo)<sup>[7]</sup>:

“– società partecipate con riserve di utili non sufficienti, in caso di integrale distribuzione, a consentire alla holding di superare il test di operatività;

– mancata distribuzione di dividendi da parte delle partecipate dovuta alla necessità di coprire con le riserve di utili esistenti le perdite conseguite;

– società partecipate che si trovano in fase di avvio dell’attività;

– società partecipate che operano in settori in crisi;

– società costituite quali *special purpose vehicle* (SPV), che dimostrano di dover necessariamente impiegare i proventi conseguiti dalla società target per il rimborso dei debiti contratti per l’acquisto della target stessa”.

Sempre in tale contesto, è stato chiarito che, nel caso di società partecipata senza riserve di utili distribuibili, si è comunque in presenza di una causa oggettiva di disapplicazione ove l’unica riserva teoricamente distribuibile sia quella straordinaria, ma la stessa debba essere completamente utilizzata per la copertura delle perdite<sup>[8]</sup>. Al riguardo, si è altresì precisato che non può imputarsi al contribuente la mancata distribuzione delle riserve in sospensione, con conseguente obbligo – non proponibile – di rinunciare al beneficio previsto dalla norma che ha introdotto il vincolo di sospensione.

Invece, nella ipotesi in cui la società partecipata disponga di utili d’esercizio potenzialmente sufficienti ma scelga di non distribuirli<sup>[9]</sup>:

“costituisce ... circostanza utile ai fini dell’accoglimento dell’istanza disapplicativa il fatto che la società partecipata, pur disponendo di utili e riserve di utili teoricamente sufficienti – in ipotesi di integrale distribuzione – a consentire il superamento del test di operatività da parte della holding partecipante, non abbia proceduto alla relativa distribuzione in attuazione di un piano di autofinanziamento finalizzato al concreto rafforzamento dell’attività produttiva, sempreché venga dimostrato che l’utile sia stato (o sarà) effettivamente investito”<sup>[10]</sup>.

Parimenti, in ambito giurisprudenziale si rinvencono pronunce di similare tenore, nelle quali la Corte di Cassazione ha sostenuto che la mancata distribuzione di utili da parte della società partecipata configuri comunque quella “*impossibilità oggettiva*” estranea alla volontà della contribuente, che legittima la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo<sup>[11]</sup>.

In alcuni, più recenti, arresti giurisprudenziali<sup>[12]</sup> la Suprema Corte ha poi affermato che, al fine di superare la presunzione legale relativa di non operatività:

*“l’onere probatorio può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione; ma anche dando direttamente la prova proprio di quella circostanza che, nella sostanza, dal livello dei ricavi si dovrebbe presumere inesistente, ovvero dimostrando la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale, e dunque l’operatività reale della società”.*

Ciò significa che la prova contraria può essere offerta, secondo il ragionamento della Cassazione, mediante la dimostrazione non solo delle cause oggettive di mancato conseguimento di ricavi ex articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994, ma anche dell’esercizio di un’effettiva attività d’impresa da parte della società che si presume essere non operativa.

Sul punto, la Suprema Corte<sup>[13]</sup> ha precisato altresì che costituiscono elementi decisivi, da valutare adeguatamente al fine di accertare lo svolgimento o meno di una vera e propria attività d’impresa da parte della società *holding*:

- la rilevante esposizione debitoria nei confronti delle banche, che potrebbe far presumere che il sistema creditizio percepisca la società come un vero e proprio operatore economico in grado di remunerare i finanziamenti ricevuti;
- l’esistenza di rapporti di finanziamento intrattenuti con le società partecipate,
- lo svolgimento di attività di assistenza finanziaria e di ricerca di mezzi finanziari per le partecipate, rilasciando in loro favore garanzie fideiussorie.

Da ultimo, si rileva che la Cassazione ha ravvisato lo svolgimento di un’attività d’impresa della società *holding* anche sulla base della documentazione attestante le movimentazioni finanziarie (nella specie, prestiti erogati dai soci persone fisiche della *holding*) della società in favore delle partecipate, cui seguiva la ricezione dei rimborsi e la restituzione delle somme ai soci medesimi<sup>[14]</sup>.

## **Scenari nel prossimo futuro**

L’indagine condotta ha permesso di evidenziare che, a oggi, il mancato svolgimento di un’attività economica da parte di una società viene presunto unicamente sulla base di un dato meramente quantitativo, con la conseguenza che potrebbero essere penalizzate anche quelle società che svolgono un’effettiva attività economica, ma che non riescono a realizzare proventi in misura sufficiente a superare il *test* di operatività.



Sembrerebbe però che il Legislatore abbia preso finalmente atto che la disciplina in esame presenta molteplici criticità e che sia ormai necessario:

*“operare una profonda revisione della disciplina delle società non operative, prevedendo criteri specifici, da aggiornarsi periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, riconducendo così la normativa alla sua ratio originaria di contrastare le società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa”.*

Infatti, tra i principi direttivi contenuti nella L. 111/2023, c.d. “*Delega al Governo per la Riforma fiscale*”, l’articolo 9, comma 1, lettera b), prevede la revisione della disciplina delle società di comodo sotto 2 aspetti:

- l’individuazione di nuovi “*parametri*”, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le società senza impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di Iva, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE;
- la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l’altro, dell’impiego di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa.

Da un lato, il Legislatore auspica l’individuazione di “*criteri specifici*” alla stregua dei quali individuare le società senza impresa, in modo da riportare la normativa in esame alla sua *ratio* originaria di contrastare le società che esercitano un’attività di mero godimento e non un’effettiva attività d’impresa.

Al mutamento terminologico che individua tali criteri specifici non più nei coefficienti, ma nei parametri idonei a configurare elementi sintomatici dell’esistenza di una “*società senza impresa*”, sembrerebbe tuttavia contrapporsi la permanenza di un meccanismo di tipo presuntivo che conduca dal fatto noto (ovvero, l’esistenza dei parametri individuati dal Legislatore) al fatto ignoto (quindi, l’esistenza di una società senza impresa).

Per quanto concerne invece il riferimento ai principi elaborati, in materia di Iva, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, appare evidente che esso considera l’opportunità di uniformare i criteri utilizzati per individuare le società senza impresa a quelli che, ai fini Iva, individuano le “*società di mero godimento*”, e cioè quelle società che non esercitano un’attività d’impresa, anche in deroga alla presunzione assoluta di commercialità riguardante le società di capitali e quelle commerciali di persone.

Nel richiamare l’articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972<sup>[15]</sup>, la Relazione illustrativa al citato DDL, con riferimento alle *holding “statiche”*, supera la suddetta presunzione di commercialità arrivando a negare, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, lo svolgimento di un’attività commerciale e per l’effetto, nel caso in cui svolga solo tale attività, lo *status* di soggetto passivo Iva, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE<sup>[16]</sup>. Invece, nel caso delle *holding “dinamiche”*, ovvero di quelle società dotate di strutture in grado di



esercitare attività finanziarie o, comunque, di indirizzo, coordinamento e gestione delle partecipate, dovrebbe ancora ritenersi che si tratti di società che svolgono un'effettiva attività economica.

Ciò detto, il Legislatore delegato dovrà stabilire altresì quale sia la sanzione in caso di utilizzo abusivo di schermi societari. Ai fini delle imposte sui redditi, un'ipotetica soluzione potrebbe risiedere nell'applicare un meccanismo analogo a quello previsto ai fini Iva, considerando tali società come soggetti trasparenti e, dunque, con tassazione per trasparenza in capo ai soci.

Dall'altro lato, il Legislatore auspica la determinazione di “*cause di esclusione*” in funzione anche dell'esistenza di un congruo numero di lavoratori dipendenti e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa. A tal fine, si potrebbe fare riferimento anche all'ampio ventaglio di cause di esclusione e disapplicazione previste dalla disciplina vigente.

In definitiva, la Legge delega per la riforma fiscale, con l'intento di individuare le “*società senza impresa*” che siano effettivamente tali, prevede modifiche significative alla disciplina delle società di comodo, onde evitare che, così come accaduto sino a oggi, vengano penalizzate anche quelle società che esercitano un'effettiva attività d'impresa.

[\[1\]](#) A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 138/2011 è stata introdotta una maggiorazione Ires del 10,5% per le società considerate non operative ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994. La citata novella ha previsto altresì la fattispecie delle c.d. società “*in perdita sistematica*”, intendendosi tali le società e gli enti che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi, ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente 4 dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una quinta con il reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto. I soggetti in perdita sistematica, pertanto, dal sesto periodo di imposta, prescindendo dal *test* di operatività sui ricavi, scontano gli stessi effetti fiscali dell'intera disciplina delle società di comodo. Da ultimo, la normativa riguardante le società in perdita sistematica è stata abrogata dall'articolo 9, D.L. 73/2022.

[\[2\]](#) Nel tempo l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti rilevando che non rientrerebbero nei casi di esclusione *ex lege*: le società che hanno affittato l'unica azienda posseduta (circolare n. 25/E/2007), le società neocostituite per effetto di fusioni, scissioni o conferimenti che continuano di fatto l'attività del “*dante causa*” ovvero risultanti da operazioni di trasformazione (circolare n. 25/E/2007), le società che operano nel settore dei trasporti pubblici solo indirettamente, in quanto detengono partecipazioni in imprese di trasporto pubblico (risoluzione n. 43/E/2007), le società agricole che optano per la tassazione su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093 e ss., L. 296/2006 (nota DRE Emilia Romagna prot. 909-44164 del 1° ottobre 2009).

[3] Generalmente viene perseguita una strategia di diversificazione del rischio, per cui le società *holding* si ritrovano a detenere strumenti finanziari che presentano caratteristiche molto diverse tra loro.

[4] In particolare, l'articolo 1, lettera e), provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 prevede la disapplicazione per le: *"società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione [...]". La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni*".

[5] Cfr. circolare n. 9/E/2008 (§ 6).

[6] Cfr. circolari n. 5/E/2007 e n. 44/E/2007. In giurisprudenza, cfr. Cassazione n. 9852/2018, n. 3063/2019 e n. 1127/2023.

[7] Cfr. circolare n. 5/E/2007 (§ 4.4).

[8] Cfr. circolare n. 44/E/2007 (§ 4.3).

[9] Cfr. circolare n. 25/E/2007 (§ 8).

[10] Tuttavia, con successiva circolare n. 47/E/2008 (§ 6.1) l'Agenzia delle entrate ha precisato che non può costituire, di per sé, una situazione oggettiva di disapplicazione la: *"semplice circostanza che la società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi, al solo fine di non dover poi ricorrere a finanziamenti di terzi che potrebbero produrre interessi passivi indeducibili"*.

[11] Cfr. Cassazione n. 8034/2021. Nella specie, l'Amministrazione finanziaria sosteneva che la mancata distribuzione di dividendi da parte della società partecipata, finalizzata al proprio rafforzamento patrimoniale, non potesse costituire causa oggettiva di disapplicazione della normativa antielusiva.

[12] Cfr. Cassazione n. 4946/2021, n. 26219/2021 e n. 9339/2023.

[13] Cfr. Cassazione n. 4850/2020.

[14] Cfr. Cassazione n. 3852/2016.

[15] La indetraibilità dell'Iva è stata, inoltre, stabilita nei riguardi delle *holding* di gestione, in caso di possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.



[16] Cfr. *ex multis*, Corte di Giustizia UE sentenze causa C-320/17 del 5 luglio 2018, causa C-249/17 del 17 ottobre 2018, causa C-502/17 dell'8 novembre 2018 e causa C-98/21 dell'8 settembre 2022.

*Si segnala che l'articolo è tratto da “[La rivista delle operazioni straordinarie](#)”.*

**CASI OPERATIVI**

---

## ***La trasformazione regressiva permette l'utilizzo delle perdite ante trasformazione in capo alla società***

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

I soci di Alfa Srl, a seguito delle numerose perdite conseguite negli ultimi anni dalla società partecipata che hanno eroso completamente il capitale sociale, hanno deciso di non ricapitalizzare la società; onde evitare la liquidazione hanno deciso di trasformarsi regressivamente in una società di persone, in particolare è stata scelta la forma della Snc.

Posto che i soci di Alfa posseggono altri redditi, si chiede se al momento della trasformazione le perdite residue della società da questa non utilizzate possano essere imputate *pro quota* direttamente ai soci, per poterle utilizzare nella propria dichiarazione dei redditi.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



# FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## ***Credito 4.0 prenotato da non duplicare nel quadro RU***

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

Il **quadro RU** del modello Redditi 2024 è stato oggetto di modifiche e **semplificazioni** rispetto alla versione precedente, per effetto dell'entrata in vigore dell'[articolo 15, D.Lgs. 1/2024](#) (cosiddetto "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari") che ha previsto la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta da indicare in dichiarazione.

Esso si compone di **3 Sezioni**:

- la **Sezione I** nella quale vanno indicati i crediti d'imposta identificati con lo **specifico codice**, desumibile dalle istruzioni relative al singolo credito, nonché dalla **Tabella riportata in calce alle istruzioni** della dichiarazione. Devono essere utilizzati tanti moduli quanti sono i **crediti da indicare**;
- la **Sezione II** in cui vanno indicati i dati di **sole 3 tipologie di crediti d'imposta**: il credito d'imposta per **attività di ricerca, sviluppo e innovazione 2020 – 2023**, il credito d'imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi dell'Industria 4.0** e il credito d'imposta per la **bonifica ambientale**;
- la **Sezione III** che va compilata per evidenziare i crediti d'imposta ricevuti e i crediti d'imposta trasferiti, nonché per monitorare il rispetto del limite di **utilizzo dei crediti d'imposta** ex [articolo 1, commi 53 – 57, L. 244/2007](#) (pari a 2 milioni annui dall'1.1.2022).

Con particolare riguardo al **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi dell'Industria 4.0** effettuati nel periodo d'imposta 2023, il quadro RU del modello Redditi 2024 va, generalmente, compilato indicando:

- nel rigo RU1, il **codice specifico** (2L);
- nel rigo RU5, colonna 1 o 2 (in caso di prenotazione) e colonna 3, l'ammontare del **credito d'imposta**;
- nel rigo RU6, l'eventuale ammontare del credito d'imposta **utilizzato in compensazione** con il modello F24;
- nel rigo RU12, l'ammontare del credito d'imposta **residuo**;
- nel rigo RU130, l'ammontare dell'investimento **effettuato**;

- nel rigo RU140, l'ammontare dell'investimento **prenotato**.

In fase di compilazione della dichiarazione, va posta particolare attenzione in presenza di investimenti agevolabili **prenotati nel periodo d'imposta 2022 ed effettuati nel periodo d'imposta 2023**. In tal caso, infatti, l'investimento e il corrispondente credito d'imposta devono essere **già stati indicati nel quadro RU del modello Redditi 2023**. Pertanto, nel quadro RU del modello Reddito 2024, i dati del credito d'imposta devono "solo" essere **riportati**, evitando di duplicare l'investimento.

L'errore è dietro l'angolo, siccome il *software*, "pescando" i dati dalla contabilità, ed essendo il 2023 il primo esercizio in cui l'investimento compare nel bilancio, potrebbe proporre **l'investimento come "nuovo" e aggiuntivo** rispetto agli investimenti riportati dal precedente modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta 2022. A ciò si aggiunga che nel 2023 **l'aliquota agevolativa è scesa dal 40% al 20%**.

Per maggior chiarezza si veda il seguente esempio. Una Snc nel periodo d'imposta 2022 ha **prenotato** un investimento in un bene dell'Industria 4.0 di importo pari a 210.000 euro. Nel periodo d'imposta 2023 la società ha **effettuato** l'investimento e proceduto alla **interconnessione** del bene, non utilizzando nemmeno in parte il credito d'imposta maturato.

**Il quadro RU del modello Redditi 2023** è stato compilato come segue:

- rigo RU1: codice 2L;
- rigo RU5, colonne 2 e 3: 84.000 ( $210.000 \times 40\%$ );
- rigo RU12: euro 84.000;
- rigo RU140: euro 210.000.

Il **quadro RU del modello Reddito 2024**, relativo al periodo d'imposta 2023, deve essere compilato nel modo seguente.



SEZIONE I

Crediti d'imposta  
(I crediti da indicare  
nella sezione sono  
elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Caro pagatore
	INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI ...	2   L	2
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		84.000,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)		,00
	Credito d'imposta spettante nel periodo		
RU5	(di cui 1 ,00 2 ,00 E2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00 F2 ,00 )		
			3 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 2 ,00 IVA (Periodici e acconto) 3 ,00 IVA (Saldo) 4 ,00 Imposta sostitutiva 5 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Operazioni straordinarie 3 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione III-B)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1	2 84.000,00



**LA LENTE SULLA RIFORMA**

## ***Patto di famiglia: la compensazione a favore dei legittimari non assegnatari***

di Angelo Ginex

OneDay Master

### **Conferimento di azienda e la cessione di azienda**

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 768-bis cod. civ.](#), è **patto di famiglia** il contratto mediante il quale **l'imprenditore trasferisce**, in tutto o in parte, **l'azienda** e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie **quote**, ad uno o più discendenti.

Si tratta di uno **strumento** molto interessante in ottica di **pianificazione patrimoniale** (sebbene la disciplina di riferimento sino ad oggi non ne abbia agevolato l'utilizzo), in quanto incide sulla successione del disponente agevolando il **passaggio generazionale dell'impresa**; realizza una sorta di "**successione anticipata**", poiché riferibile ad una successione non ancora aperta nell'ambito dell'attività d'impresa; il trasferimento si perfeziona durante la vita dell'imprenditore, per cui è un **contratto inter vivos** che, tuttavia, produce anche **effetti mortis causa**.

Sotto il **profilo soggettivo**, assumono rilevanza precipuamente **due categorie di individui**: da un lato, il **legittimario assegnatario** (può essere anche più d'uno) e, dall'altro, i **legittimari non assegnatari** (può essere anche uno solo).

Per definizione, **l'assegnatario dell'azienda** o delle **partecipazioni societarie** è il soggetto a cui l'imprenditore conferisce la **proprietà** delle stesse, poiché ritenuto capace e in grado di poter assumere la *leadership* dell'azienda o della società. Invece, i **legittimari non assegnatari** sono coloro che restano **esclusi** dall'azienda o dalle partecipazioni societarie.

Ai sensi dell'[articolo 768-quater cod. civ.](#), i legittimari non assegnatari (che, ricordiamolo, partecipano al contratto) devono essere **liquidati** dagli assegnatari dell'azienda e delle partecipazioni societarie, a meno che non vi rinuncino in tutto o in parte. La liquidazione è adempiuta mediante il **pagamento** di una somma corrispondente al valore delle **quote di legittima**, ai sensi dell'[articolo 536 cod. civ.](#) e seguenti. I contraenti, infine, possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

In tema di **imposte indirette**, è opportuno rammentare che la disciplina di riferimento è contenuta nell'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), il quale prevede un'importante

**agevolazione fiscale** in presenza di talune condizioni, al fine di preservare la efficienza, funzionalità e unitarietà nel tempo delle **imprese familiari**, che costituiscono una delle componenti essenziali della struttura produttiva del nostro Paese (**Cassazione n. 5674/2023**).

È, comunque, ormai noto a tutti che la **normativa** citata subirà importanti **modifiche** quando lo schema di decreto legislativo di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni **verrà definitivamente approvato**. Ad ogni buon conto, dalla bozza in circolazione emerge che sarà **confermata e potenziata l'esenzione** per i trasferimenti a titolo gratuito di **aziende e partecipazioni societarie** a favore di discendenti e coniuge, *inter vivos* o *mortis causa*.

Invece, con specifico riferimento ai **legittimari non assegnatari**, prima di tutto, occorre evidenziare che la **liquidazione** non dovrebbe essere effettuata necessariamente dal legittimario assegnatario, potendo essere eseguita anche da parte dello stesso **disponente**. Più precisamente, la norma è stata interpretata nel senso di **consentire compensazioni realizzate dal disponente**, attraverso attribuzioni di vario genere a favore degli altri contraenti non assegnatari dell'azienda, posto che l'assegnatario potrebbe **non** disporre dei **mezzi necessari** ad effettuare le compensazioni.

Qualora si ritenga possibile un'**attribuzione compensativa** ad opera dello stesso **disponente**, tale liquidazione dovrebbe scontare **l'imposta sulle donazioni**, essendo tali attribuzioni caratterizzate da "*animus donandi*". In conseguenza di ciò, troverebbe applicazione l'aliquota del 4%, con la franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, dovendo fare riferimento al **rapporto intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario** (**Cassazione n. 29506/2020**).

Sul punto, si afferma che l'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge al legittimario assegnatario (di liquidare i legittimari non assegnatari) costituisce nella sostanza un **peso che grava** sulla operata **attribuzione** da parte del **disponente** della partecipazione societaria, alla quale può applicarsi la disciplina fiscale della **donazione modale**. Ciò consente di affermare che la liquidazione, in denaro o in natura, del conguaglio a favore dei legittimari non assegnatari è una **liberalità dell'imprenditore disponente** verso questi ultimi (legittimari pretermessi).

Pertanto, alla **liquidazione** operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore dei **legittimari non assegnatari**, ai sensi dell'[articolo 768-\*quater\* cod. civ.](#), è applicabile il disposto dell'[articolo 58 comma 1, D.Lgs. 346/1990](#), intendendosi tale liquidazione, **ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore dei legittimari non assegnatari**, con conseguente attribuzione di aliquota e franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

Da ultimo, si rileva che anche la **Corte di Giustizia tributario di primo grado di Bergamo, sentenza 11 maggio 2024, n. 252/2024**, ha condiviso l'indirizzo interpretativo della Cassazione sopra indicato.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## *La certezza del diritto cede il passo all'ambientalismo alla rovescia*

di Stefano Chirichigno

Seminario di specializzazione

### Transizione 5.0: requisiti applicativi e iter di accesso al credito d'imposta

Scopri di più

È possibile che nel 2024 si discuta del **presupposto soggettivo di un contributo in conto impianti** (sotto forma di abbattimento della base imponibile Ires) di circa quindici anni fa? La norma è passata alla storia (con la s minuscola, beninteso) come **Tremonti ambientale** ([articolo 6, comma 15, L. 388/2000](#)) ed è stata definitivamente **abrogata nel 2012**. Tuttavia, è pacifico che la stessa esplicasse i suoi effetti in termini di abbattimento della base imponibile Ires per quegli **investimenti effettuati prima del 26.6.2012** (data della sua abrogazione) e che avevano quindi (essendo tale il meccanismo applicativo della norma) generato una **variazione in diminuzione** tale da far emergere **perdite riportabili a nuovo negli anni a venire**. Il campo di scontro, ancora una volta, sono le cosiddette **SPV fotovoltaiche**: società a responsabilità limitata costituite a migliaia tra il 2008 e il 2010 (in virtù di una tariffa incentivante prospettica, vale a dire un contributo in conto esercizio, che rendeva economicamente e **finanziariamente sostenibile tale progetto imprenditoriale**, allorquando i pannelli costavano più del **decuplo del loro costo attuale**; un'altra era geologica) con un'unica inequivocabile **mission aziendale**, realizzare un parco fotovoltaico destinato a **produrre energia da immettere in rete**. In teoria un business di estrema semplicità che, invece, tra "spalma-incentivi", fantasie catastali (con effetti IMU), convenzioni locali (parenti strette della grassazione), contributi straordinari di vario genere, il GSE, **hanno generato contenziosi** e cementato il convincimento negli investitori stranieri, che massicciamente avevano investito nel fotovoltaico, che **l'Italia è un Paese inaffidabile nel medio lungo periodo**.

Il tema della spettanza della Tremonti ambientale nella misura del cd **sovraccosto**, vale dire del maggior investimento necessario per realizzare un **impianto in grado produrre energia rinnovabile** (quindi "verde", quindi meritevole di una norma per definizione mirata agli investimenti green) – **rispetto ad un impianto tradizionale** (tipicamente termoelettrico) con analoga capacità produttiva – ha generato una vera telenovela (tanto da meritarsi la definizione di "Tremonti ora per allora") che sembrava definitivamente risolta da interrogazioni parlamentari, **onerosi condoni** normativamente previsti per i casi di non applicabilità, risoluzioni della stessa Agenzia delle entrate su come beneficiarne per l'appunto "ora per allora", con una serie di **vincoli correlati alla tariffa incentivante**, alle dimensioni (vincolo delle PMI) ai limiti di **cumulabilità con la tariffa medesima**.

Tra le tante eccezioni, precisazioni, limiti, era rimasto lungamente in sordina il tema della spettanza dell'agevolazione nonostante **l'investimento in se e per sé non avesse affatto caratteristiche di risparmio energetico**, dovendo con tutta evidenza la sua "meritevolezza ambientale" essere piuttosto ascritta alla **produzione di energia con un impatto ambientale inferiore alla alternative tradizionali** (con riferimento alle quali infatti andava parametrato il beneficio da applicare con il sopra brevemente descritto approccio incrementale), profilo che potremmo **definire oggettivo/soggettivo** (data la natura di SPV delle società in questione, che rende il profilo, astrattamente oggettivo, in pratica **soggettivo essendo unico e inequivoco l'oggetto delle SPV**).

Peraltro, il tema era già stato "archiviato" da un paio di sentenze della Cassazione (sentenza n. 30225/2022 e sentenza n. 38043/2022, a tacere delle decine di sentenze sempre della Suprema Corte che si sono focalizzate su altri aspetti, prevalentemente procedurali, apparentemente dando per scontata la spettanza **sotto il predetto profilo oggettivo/soggettivo**) in replica ad una scomposta ordinanza n. 29365/2020 e i principi di equità (avendone definitivamente beneficiato migliaia di SPV inequivocabilmente accomunate dall'attività svolta) e di certezza del diritto, legittimava la speranza che si trattasse di una **questione chiusa**. E invece dal 2023 si è sviluppato un **filone di sentenze della Corte di segno opposto** identicamente arroccate sull'assioma che il presupposto (testualmente immobilizzazioni "necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente") risulterebbe integrato solo dalle **immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire**, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività svolta dalla stessa impresa che ha effettuato l'acquisto, nell'asserito implicito presupposto (ispirato ad un rigore ambientalista, ad avviso di chi scrive, meritevole di miglior causa) dell'inerenza **del danno all'attività dell'impresa investitrice**, e non anche per **quelli causati da soggetti terzi**.

In realtà, è la stessa norma che **richiede che gli investimenti ambientali siano calcolati con l'approccio incrementale** ed è proprio tale approccio che qualifica come investimento ambientale il maggior costo che si determina per effetto diretto della scelta ambientalistica (il ricorso a fonti rinnovabili) invece che a fonti tradizionali (tipicamente il termoelettrico) **per ridurre**, in primo luogo e direttamente, i **danni causati all'ambiente dall'esercizio della propria attività di impresa** (consistente fuor di discussione nella produzione di energia elettrica) e in via mediata ulteriormente contribuire alla **tutela ambientale**, consentendo anche a coloro che acquisteranno tale energia (imprese o consumatori) di **minimizzare il proprio footprint ambientale**. E' quindi quanto meno fantasioso che l'impianto fotovoltaico **non possa beneficiare della detassazione ambientale**, perché non idoneo ad incidere sui danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività svolta dalla stessa impresa che **ha effettuato l'acquisto**, perché al contrario è esattamente ciò che l'impianto realizza **evitando il danno ambientale** che deriverebbe dal produrre la stessa energia (ad un costo inferiore per l'impresa, ragion d'essere e parametro dell'incentivo in questione) **attraverso fonti tradizionali**.

Peraltro, come già accennato, la prima a riconoscere la natura "ambientale" dell'investimento che si sostanzia nell'impiego di energie rinnovabili già nel lontano 2002 fu la stessa Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 226/E/2002 facendo esplicito riferimento alla **disciplina**

**comunitaria degli aiuti di Stato** per la tutela ambientale del 3.2.2001 (2001/C 37/03 pubblicata in GUCE 3.2.2001) successivamente modificata dalla disciplina del 1.4.2008 (2008/C 82/01 pubblicata in GUCE 1.4.2008 2008/C82-01) che al § 70, cap. 2.2. Definizioni afferma che la **tutela ambientale è costituita da qualsiasi azione** volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di tale danno, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse, **ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili**.

Ma quel che più rileva è la stessa legislazione successiva che conferma l'idoneità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da immettere in rete ad **integrare il presupposto della detassazione ambientale** (sopra citato). Basta pensare al sopra menzionato tema della cumulabilità della **detassazione ambientale in questione e le tariffe incentivanti** (dalla II alla V) specificamente previste per le imprese che realizzano impianti fotovoltaici se e nella misura in cui l'energia prodotta è immessa in rete e non auto-consumata. Se avesse pregio la tesi dell'inapplicabilità della detassazione ambientale, la **diatriba non avrebbe avuto ragion d'essere e i provvedimenti di legge** – da ultimo l'[articolo 36, L. 124/2019](#) che ha disciplinato la **possibilità di rinunciare a benefici della detassazione ambientale nei casi di incompatibilità con la Tariffa incentivante**. Se il legislatore avesse dubitato della spettanza dell'agevolazione per le imprese in questione non avrebbe previsto una **facoltà di scelta** se rinunciarvi o meno in base ad un **libero calcolo di convenienza**.

Al contrario, implicitamente la normativa del 2019 conferma che **per le imprese che beneficiano del II conto energia le due agevolazioni**, entro certi limiti (segnatamente il 20% del costo dell'investimento) **possono coesistere** e non vi è interpretazione più autorevole di quella che il legislatore stesso dà.

Peraltro, tale disposizione di legge si lega all'articolo 19, D.M. 5.7.2012, che espressamente aveva **riconosciuto la cumulabilità**, seppur entro il predetto limite di importo del 20%, della tariffa incentivante (V conto) con la **detassazione ambientale di cui alla L.388/2000**. Fecero seguito interrogazioni parlamentari (Interrogazione 5/06655 seduta numero 502 del 14.10.2015) e istruzioni del Ministero dello Sviluppo economico (n. 0024327 del 12/12/2012 e Nota informativa del 15/6/2015) che si **focalizzarono sulla modalità applicativa**, mai denotando il minimo dubbio sulla legittima spettanza.

Per completezza anche l'[articolo 26, comma 3, D.L. 28/2011](#), ha riconosciuto la **natura di investimento ambientale** (seppur nel contesto di altra fonte rinnovabile) della realizzazione di un **impianto allo scopo specifico di produrre energia elettrica da immettere in rete** (riconoscendo in particolare la cumulabilità con i cd "certificati verdi")

Quello che lascia veramente sconcertati è che di tutto ciò le sentenze che affermano che l'agevolazione spetta sono in caso di autoconsumo **non sembrano minimamente essere a conoscenza**. Nulla di tutto ciò viene preso in considerazione: si parte dall'idea (come detto quanto meno singolare) che **il danno all'ambiente lo fa chi utilizza l'energia** (ovviamente non avendo necessariamente contezza concreta di come sia stata prodotta) e **non chi produce**

**energia con combustibili fossili** e tanto basta per poi finire nei meandri degli aiuti di Stato, su cui non vale la pena entrare, non essendo personalmente disposto a comprare il biglietto di ingresso che dà accesso a tali meandri, **preferendo confidare nelle Sezioni Unite**.



**ACCERTAMENTO**

## ***La Cassazione ribadisce la natura di presunzione legale della prova bancaria***

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

### **Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Così testualmente il giudice di Cassazione ha recentemente statuito che: *“Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32, D.P.R. n. 600 del 1973, – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le **presunzioni semplici** – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che **sono estranei alla produzione del reddito**. Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione legale dimostrando in modo analitico **l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili**, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.”* (Cassazione n. 18596/2024).

La Corte di Cassazione è ferma nel configurare la **prova bancaria alla stregua di una presunzione legale relativa**, con il diritto alla prova contraria esperibile dal contribuente, ma solo **con il ricorso a fonti informative molto rigorose**, sul piano della trasparenza sia **soggettiva che oggettiva** delle singole operazioni di conto. Il supporto giustificativo deve, quindi, **raccordarsi su base analitica e non per masse**. Nonostante il fermo paradigma di presunzione legale dell’indagine finanziaria, la Corte di cassazione non ha mai dissipato i dubbi in ordine sia alla **ricostruzione storica** di tale prerogativa presuntiva e sia in ordine alla **stessa lettera legislativa** impiegata nelle norme di riferimento.

A tale proposito, la riflessione da svolgere sul punto è, in primis, proprio di **carattere storico**. Le indagini bancarie sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.P.R. 643/1982 e potevano essere svolte, in origine, nei **soli casi in cui era ammessa la deroga al segreto bancario** ([articolo 35 D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 51-bis D.P.R. 633/1972](#), nella versione letterale antecedente la loro abrogazione avvenuta con L. 413/1991), in raccordo, quindi, con specifiche ipotesi di comprovate infrazioni che consentivano agli Uffici di **disporre di una preliminare dote indiziaria di gravi elementi**, idonea a connotare, come ragionevole, una **condotta di rilevante evasione** (tale precisa e grave dote indiziaria costituiva, peraltro, l’imprescindibile presupposto per il rilascio dell’autorizzazione ad intraprendere la specifica



istruttoria da parte **dell'allora Presidente della Commissione Tributaria di primo grado**).

La verifica bancaria, quindi, poggiava i suoi fondamenti di legalità su **dinamiche istruttorie perentoriamente** indicate dal legislatore, definite, peraltro, con una **precisa sequenzialità di coordinate**, che rendevano evidente come il meccanismo presuntivo alla base della prova bancaria, fosse solo quello di **rafforzamento del valore indiziario di prove già raccolte**. Non si trattava, quindi, di un'intersezione di presunzioni già dotata di piena autosufficienza, ma solo di **prova di cd "secondo livello"**, cioè di corroborazione indiziaria delle prove già acquisite e sottoposte allo scrutinio del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado, in ordine alla **loro prospettiva di efficace tenuta processuale**. Tale procedimento autorizzatorio è stato successivamente sostituito, con l'abrogazione del segreto bancario avvenuta con la L. 413/1991, con **un'autorizzazione amministrativa** (che la dottrina ha conformato a semplice onere di informativa), che ha comportato lo **svincolo dello specifico strumento di accertamento** dal preliminare impulso di verifica giudiziaria, e sostanzialmente **liberalizzata la verifica bancaria**.

Tuttavia, il quadro normativo, come venutosi a mutare nel tempo, non ha però interagito con il valore indiziario della prova bancaria, nel senso che con la citata L. 413/1991, il legislatore ha solo provveduto ad **affrancare l'impulso istruttorio** da certi condizionamenti procedurali ed autorizzatori, ma **nulla ha innovato in ordine al suo valore indiziario**, volturandolo, con chiarezza di intenti normativi, da prova di secondo livello a **diretta prova autosufficiente**.

Sul piano letterale, la **dottrina accademica** (A. Marcheselli, "Accertamenti tributari e difesa del contribuente. Poteri e diritti nelle procedure fiscali", Milano 2010 Giuffrè Ed.) ha sottolineato come nella prova bancaria **sia il fatto noto, che il fatto presunto, sono estremamente vaghi**; anzi, il fatto **indotto non viene proprio legislativamente configurato**. Per l'Autore citato (testualmente): *"Il primo (il fatto noto) sarebbe racchiuso nella formula "dati ed elementi" ricavati dalle indagini; il secondo invece manca del tutto in quanto non è per niente indicato, e il legislatore si è solo premurato che essi "siano posti a base" delle rettifiche e degli accertamenti."*. Anche volendo, quindi, ritenere che il fatto noto rispetti il principio di legalità e precisione, necessario affinché si abbia una presunzione legale, **non è invece sostenibile che tale meccanismo inferenziale stia prospettando una connessione con un punto d'arrivo** (il fatto presunto), dal momento che i dati ed elementi vengono legislativamente raccordati, solo con **le ordinarie metodologie di accertamento** e non con precisi componenti di reddito da ritenere, sulla sola base di automatismi legali, **evasi al Fisco**.

In altri termini, ed in piena rispondenza con le critiche dottrinali sopra esposte, se l'ineludibile paradigma di **una presunzione si fonda sulla coesione di un rapporto inferenziale** tra un fatto noto ed un fatto indotto, allora un sintagma di legge che connette "dati ed elementi" alla "base di una verifica", **manca del tutto della rivelazione del fatto indotto**. Infatti, la locuzione "alla base", già in senso letterale (proprio come desumibile da qualsiasi vocabolario della lingua italiana) si raccorda con la **parte inferiore di una qualsiasi struttura**, sia essa di tipo **materiale e sia essa di costruzione concettuale**, per cui un testo legislativo così impostato risulta persino mancante degli ineludibili elementi per la configurazione della presunzione nel suo paradigma

generale (e non solo di quello più qualificato della presunzione legale).

Nel testo di legge di riferimento ([articolo 32, comma 2, n°2, D.P.R. 600/1973](#)) viene ripetuto: “*I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41*”. Tale inciso, proprio in base alla sua specifica dinamica letterale, riesce ad assumere solo **il significato di un volano indiziario** dell'azione di verifica e non la risultanza oggettiva finale dell'accertamento. “*Porre a base di una certa metodologia accertativa*”, assume il solo significato **semantico di fonte d'innescio della verifica**, nel senso che essa può poggiare sull'impulso indiziario di una definita variabile (il silenzio causale delle operazioni bancarie), con un valore di prova però, che, sempre sul piano letterale, **rimane sprovvisto di autosufficienza**. Ad altro epilogo esegetico, si sarebbe pervenuti se la scrittura legislativa fosse stata del tipo: “*I singoli dati ed elementi risultanti dai conti costituiscono la prova degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra...*”. In tal caso, sarebbe risultato inequivocabile il **significato probatorio delle omissioni causali in ordine ai movimenti di conto**.

Va anche sottolineato come **dalla chiara mancanza di un autonomo metodo di accertamento** rinvenibile nella verifica bancaria, la quale non risulta affatto legislativamente affrancata dalle specifiche dinamiche presuntive come legislativamente pensate a governo delle ordinarie istruttorie di cui agli articoli 38, 39, 40, 41, deriva **la necessità che essa si coordini proprio con le loro specifiche prerogative indiziarie** di presunzione **semplice o legale**. Trascurare l'evidenza di tale relazione (resa palese proprio dalla lettera di legge “*alla base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41*”), priverebbe di ogni valore interattivo la verifica bancaria con le norme richiamate, in manifesto **spregio del primo criterio esegetico**, enunciato all'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

La precisa connessione legislativa con le ordinarie metodologie accertative, obbliga, quindi, ad omogeneizzare la **connotazione indiziaria della prova bancaria**, con la fisiologica **portata indiziaria dei tipi di presunzioni** endogene alle norme richiamate, per cui la prova bancaria usata nel contesto istruttorio dell'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) (che disciplina l'accertamento delle imprese e degli esercenti arti e professioni con obbligo di tenuta delle scritture contabili), **venendo essa legislativamente rappresentata come semplice**, interdice alla prova bancaria di qualificarsi in maniera diversa, costituendo la sua rivelazione la base della verifica e non la sua conclusiva risultanza oggettiva, con un **solo diritto di prova contraria da parte del contribuente**.

Ma è sul piano del **costituzionale diritto di difesa** del contribuente, che la Cassazione **raccorda con rigore su base analitica** (in ordine ad ogni singola movimentazione di conto) e non per masse, che la natura di presunzione legale della prova bancaria evidenzia tutta la sua insidia e, per chi scrive, **manifesta anti giuridicità**.

La Corte di cassazione che, con sentenze ormai sempre più stringate, **insiste sulla natura di presunzione legale della prova bancaria**, solo resistibile con un **dettaglio analitico di riferimenti soggettivi e oggettivi e mai per masse**, si tiene costantemente distante dallo



spiegare come può partecipare delle caratteristiche memoniche della condizione umana, conferire trasparenza a distanza di anni ad un **complessivo incasso di 3.000 euro**, speso per 700 euro in acquisti d'impresa e per 400 euro in spese personali e successivamente **versato in banca per 1.900 euro**. Non l'ha mai spiegato, semplicemente perché non si rende spiegabile in natura, ma ciò che è *contra* natura è persino **l'antitesi del diritto sulla prova** e non solo della presunzione legale.

Il **paradigma della presunzione legale della prova bancaria** nell'intendimento del giudice di Cassazione costituisce **ormai diritto vivente**, ma si continua a ritenere che le due questioni storica e letterale sopra rappresentate meriterebbero di essere **affrontate e non eluse dal giudice di nomofilachia**.